


All. 1 Deliberazione
n. mecc. 2018 02787/070

LA DIRETTRICE
Dott.ssa Anna TORNONI



**PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITTA' DI TORINO
E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCHIMENTE, LE SOC. COOP.
SOCIALI STRANAIDEA E PATCHANKA
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E LO SVILUPPO DI NUOVE
FORME DI INCLUSIONE SOCIALE
NEI LOCALI DI VIA LE CHIUSE 66**

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
- c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro);
- d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Unione Europea, in seno all'iniziativa UIA-Urban Innovative Action, intende promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione del Regolamento;
- e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, i beni comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali l'approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione;
- f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell'ambito del progetto Co-City e comunque ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di collaborazione da parte dei cittadini attivi (di seguito: Avvisi);
- g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc. 2017 44058/070) sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione;
- h) In data 02.10.2017, con messaggio di posta elettronica acquisito dalla Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2659, conservato agli atti, il proponente così costituito:
 - Associazione culturale ARCHIMENTE, con sede in con sede in C.so Svizzera 72, Torino, C.F. 97702110012,

- STRANAIDEA scs Impresa Sociale Onlus, con sede in con sede in Via Paolo Veronese 202, Torino, C.F. e, P.IVA 05188910011,
 - PATCHANKA s.c.s., con sede in con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 8 a Chieri (Torino), C.F. e P.IVA n. 10709610017
- ha presentato la proposta di Patto di Collaborazione denominata "Habitat", ai sensi del suddetto Regolamento.
- i) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione del 13 febbraio 2018 (mecc. n. 2018 00525/070) è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di gestione condivisa, come previsto dall'art. 9, comma 4 del Regolamento e dall'art. 6 degli Avvisi;
 - j) Con determinazione dirigenziale del 22.02.2018 (mecc. 2018 40822/070) sono state approvate le linee guida per la fase di co-progettazione;
 - k) All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione del sito Internet, la proposta presentata prevede dunque, nella sua redazione finale, un intervento relativo alla riqualificazione e alla gestione condivisa degli spazi di via Le Chiuse 66, ascrivibile all'ambito di azione "B. Piattaforme di servizio pubblico sottoutilizzate", come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f). Nella fase di co-progettazione si è altresì concordato che la progettazione operativa delle attività proseguirà nel periodo tra la stipula del Patto e la conclusione dei lavori previsti. La progettazione operativa delle attività, con particolare riferimento agli aspetti gestionali, di impatto sociale ed alla sostenibilità economica e finanziaria, sarà sviluppata nell'ambito delle azioni di accompagnamento e supporto messe a disposizione dalla Città nell'ambito del progetto Co-City
 - l) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;
 - m) Lo spazio di via Le Chiuse 66, si inserisce all'interno del quartiere San Donato e, pertanto, ha come riferimento territoriale la Circoscrizione 4, con cui sono già attive varie collaborazioni tra i/le contraenti del presente Patto di Collaborazione.
 - n) Con deliberazione del ... , n. mecc. ..., il Consiglio della Circoscrizione IV ha provveduto ad approvare lo schema del presente Patto;
 - o) Con deliberazione del ... , n. mecc. ..., a seguito della deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, la Giunta comunale ha preso atto che, nell'ambito della consultazione pubblica prevista dal progetto CO-CITY, si è conclusa positivamente la fase di co-progettazione, ed ha approvato le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione e finanziati nell'ambito del progetto CO-CITY.;

Tutto ciò premesso e accettato,

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona del dott. Umberto Magnoni, Dirigente di Area della Circoscrizione 4, [REDACTED] il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con nomina della Sindaca del 5 maggio 2017, prot. 7625, e con deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2018 (mecc. n. 2018 00525/070) della Città di Torino (di seguito: Città);

E

Associazione culturale ARCHIMENTE, con sede in con sede in C.so Svizzera 72, Torino, C.F. 97702110012

nella persona di Stefano Romano [REDACTED], il quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente

STRANAIDEA scs Impresa Sociale Onlus, con sede in con sede in Via Paolo Veronese 202, Torino, C.F. e, P.IVA 05188910011
nella persona di CINZIA POLICASTRO, [REDACTED], il quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente;

PATCHANKA s.c.s., con sede in con sede in Via Papa Giovanni XXIII n. 8 a Chieri (Torino), C.F. e P.IVA n. 10709610017
nella persona di DAVIDE TRESSO, [REDACTED], il quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Ente;

(di seguito: Proponenti);

di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la gestione condivisa dello spazio sito in via Le Chiuse 66, al piano 2° (secondo) fuori terra, denominata progetto Habitat (in seguito: Habitat). Nell'ambito di Habitat potrà essere considerato l'uso saltuario del cortile interno da concordare di volta in volta con l'ASL sulla base di una programmazione mensile.
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dello spazio, gli obiettivi del presente accordo sono:
 - rafforzare i legami di prossimità tra cittadini/e attivi/e, gruppi ed enti al fine di capacitare le persone con l'obiettivo di aumentare le risorse a disposizione della comunità/territorio individuati;
 - sperimentare un modello di welfare cittadino innovativo, con la creazione di un polo di inclusione sociale che integri servizi tradizionali ad altri proposti dai soggetti proponenti.
4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1 del Regolamento e compatibilmente con le risorse economiche a disposizione delle Parti, sono:
 - creazione di spazi accessibili ed accoglienti, capaci di favorire la partecipazione e la proattività dei beneficiari e degli stakeholder nel proporre e realizzare attività tra pari;
 - organizzazione di iniziative finalizzate all'acquisizione di nuove competenze/abilità e allo scambio di strumenti tra pari;
 - stimolazione della creazione di una comunità anche attraverso uno storytelling efficace e una comunicazione continuativa del progetto.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
2. Ai Proponenti è consentito l'utilizzo dell'immobile al secondo piano fuori terra in forma condivisa con i Servizi Sociali della Città di Torino secondo quanto previsto dal successivo comma 5. Viene inoltre consentito l'utilizzo del cortile interno, concordandone le modalità con l'Asl.
3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza delle aree e dei locali indicati al comma 2 del presente articolo, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate in conformità al progetto individuato.
4. Le Parti si impegnano a collaborare al coordinamento, alla realizzazione e alla gestione delle azioni oggetto del presente Patto, nel rispetto reciproco di tempi e spazi.
5. Allo scopo di promuovere il buon esito della collaborazione, la Città prevede lo svolgimento di attività progettuali coerenti con le finalità di cui all'art. 1 da parte dei Servizi Sociali e relative alle politiche di innovazione ed inclusione sociale della Città negli spazi condivisi di Habitat.
6. Le Parti convengono, altresì, sul fatto che le manutenzioni straordinarie saranno a carico della Città, esclusi eventuali interventi da realizzare a seguito di danni alla struttura, riconducibili a responsabilità dirette dei Proponenti. La manutenzione ordinaria sarà invece di pertinenza dei soggetti che utilizzano gli spazi.
7. Data la funzione della caratterizzazione degli spazi di accoglienza e vista l'importanza che riveste per il progetto l'allestimento di uno spazio dal design curato, è strategico nella proposta di collaborazione che la Città e i Proponenti si impegnino a trovare le risorse per la realizzazione delle finiture e l'acquisto degli arredi secondo un progetto coordinato. I Proponenti si impegnano a tal fine ad elaborare tale progetto in forma partecipata in modo da coinvolgere tra gli altri i/le potenziali beneficiari/beneficarie delle attività, anche grazie all'attivazione di eventuali partner terzi.
8. Potrà essere richiesto un contributo spese a enti/associazioni terze al di fuori di quelle dei Proponenti per l'utilizzo degli spazi messi a disposizione per l'uso condiviso e su calendarizzazione. I Proponenti rimangono custodi e garanti degli spazi. A tal proposito si specifica che, per attività ed eventi organizzati dai Proponenti, in collaborazione con associazioni terze, a queste ultime il contributo sarà richiesto in termini di patrocinio e servizi. Il contributo spese sarà richiesto esclusivamente a coloro che intendano utilizzare gli spazi per attività/manifestazioni proprie, per la cui organizzazione non è previsto il coinvolgimento diretto dei Proponenti. Il valore unitario di tale contributo sarà definito annualmente dal Comitato direttivo di cui al successivo comma 11 e comunicato alla Circoscrizione 4. L'ammontare unitario del contributo non potrà comunque superare i parametri definiti ordinariamente dalla Circoscrizione.
9. La Città e i partner del progetto CO-CITY, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di manutenzione e attività di comunicazione. In particolare, allo scopo di promuovere il buon esito della collaborazione, la Città, nell'ambito del progetto CO-CITY, collabora

realizzando i lavori di manutenzione individuati durante la fase di co-progettazione con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03130/030). La Città può inoltre realizzare azioni e interventi in grado di attivare sinergie e integrazioni con quanto previsto dal presente Patto. Altre azioni e interventi possono essere realizzate in via diretta dai Proponenti, ferme restando le attribuzioni di supervisione e verifica spettanti alla Città ai sensi del Regolamento.

10. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti si avvalgono dei seguenti strumenti:

- a. un Tavolo di progetto che si riunisce con una cadenza bisettimanale prevedendo la partecipazione di almeno un/una rappresentante per ciascuno dei Proponenti e che coinvolga in maniera mirata i Servizi Sociali per l'attività di programmazione e monitoraggio comune delle attività da integrare in Habitat (almeno una volta l'anno ed ogni volta che sarà considerato utile o necessario). Il Tavolo di Progetto elabora annualmente un report di programmazione di quelle previste per l'anno successivo ed un report quali/quantitativo di rendicontazione delle attività svolte che contengono il quadro economico e finanziario annuale preventivo (per la programmazione) e consuntivo (per la rendicontazione);
- b. un Collegio dei Partecipanti che si riunisce 2 volte all'anno: una al fine di progettare le attività annuali ed una in fase rendicontativa. Al Collegio possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine che usufruiscono degli spazi. Il Collegio dei partecipanti può identificare un/una proprio/a rappresentante al fine di coordinarsi con i Proponenti. Ai lavori del Collegio partecipano i Proponenti. Il Collegio dei Partecipanti è chiamato a validare i report elaborati dal Tavolo di Progetto;
- c. una Cabina di Regia a cui partecipano:
 - un/una rappresentante per ciascuno dei Proponenti;
 - due rappresentanti della Città (Servizi Sociali e Beni Comuni);
 - un/una rappresentante della Circoscrizione 4.

Su richiesta della Città o della Circoscrizione, alle riunioni della Cabina di Regia potrà inoltre partecipare un rappresentante della rete delle Case del Quartiere.

La Cabina di Regia si incontra almeno due volte all'anno. La Cabina di Regia stabilisce collettivamente obiettivi, azioni e modalità di attuazione per il medio e lungo termine nonché verifica lo stato di attuazione anche attraverso il confronto sui Report elaborati dal Tavolo di progetto e validati dal Collegio dei Partecipanti ed in particolare condivide e valida il quadro economico e finanziario annuale preventivo (per la programmazione) e consuntivo (per la rendicontazione).

11. Eventuali richieste di collaborazione o proposte progettuali da parte di gruppi informali, associazioni, organizzazioni o enti terzi verranno vagliate dal Tavolo di Progetto, tenendo in considerazione obiettivi, attività e impegni delle stesse.
12. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dai Proponenti e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3
FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione della Giunta comunale del ... (mecc. ...), la Città prevede le seguenti forme di sostegno:
 - a. azioni di accompagnamento da parte del personale degli uffici comunali e circoscrizionali e delle Case del Quartiere;
 - b. azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City;
 - c. uso a titolo gratuito degli spazi, attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze e alle manutenzioni straordinarie;
 - d. esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse negli spazi pubblici adiacenti ad Habitat;
 - e. attrezzature e beni di consumo che potranno essere forniti in comodato d'uso gratuito dalla Fondazione Cascina Roccafranca, compatibilmente con le risorse disponibili nell'ambito del progetto Co-City.

Art. 4
RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.
2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, al termine dei lavori di manutenzione previsti dal progetto Co-City e prima della consegna dei locali sarà sottoscritto dalle Parti un "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da entrambe le Parti e contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai proponenti;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal patto.
3. Prima della sottoscrizione del Verbale, i Proponenti individueranno un/una supervisore cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività". Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.

5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e.

Art. 5
INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese della Città o dei Proponenti.
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che l'Amministrazione decida di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene comune urbano.
3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.
4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6
PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città e della Circoscrizione 4 al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti dal Progetto Cocity.

Art. 7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzati attraverso l'individuazione di indicatori e delle modalità e responsabilità di rilevazione definiti da parte del Tavolo di Progetto in collaborazione con i Servizi Sociali, condivisi con il Collegio dei Partecipanti e validati dalla Cabina di Regia. Le informazioni sul monitoraggio saranno riportate nel report quali/quantitativo annuale di rendicontazione delle attività svolte. Il report quali/quantitativo annuale sarà presentato al Collegio dei Partecipanti ed alla Cabina di Regia secondo le modalità indicate al comma 10, art. 2 del presente Patto, per la valutazione dei risultati raggiunti dalla collaborazione.

Art. 8
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata di 9 (nove) annualità a decorrere dalla data di effettiva consegna dell'immobile. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.
2. Al termine dei lavori di manutenzione previsti dal progetto Co-City e prima della consegna dei locali viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e

cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.

3. I Proponenti, ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna del bene i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere l'area nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, salvo l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9 CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto di collaborazione è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare utili per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
 - d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10 RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento.

Art. 12
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e per la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per i Proponenti

Per la Città

Associazione culturale Archimete

STRANAIDEA scs

Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale
Patchanka
